



## **CIRCOLARE N° 50-2015 DEL 20 NOVEMBRE 2015**

### **Interpello sicurezza lavoro del 2 novembre 2015** **Le caratteristiche della delega delle funzioni da parte del datore di lavoro**

Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.

Una risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del TU 81/08 è stata fornita in questi giorni dalla Commissione Interpelli.

Il c. 1 dell'art. 16 prevede che la **delega di funzioni** da parte del datore di lavoro, a meno che essa non sia espressamente esclusa, è ammessa con questi limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto con data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Secondo il disposto, il datore di lavoro può delegare i propri obblighi, **ad eccezione della valutazione dei rischi** (e relativo documento) e la **designazione del Rspp**, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La Commissione fa rilevare che tra le caratteristiche volute dall'art. 16, lett. e), è costituita dal fatto che la delega sia **accettata dal delegato per iscritto**, il che implica la possibilità della non accettazione della stessa (caratteristica che non è richiesta nel conferimento di incarico).

Sull'argomento dell'interpello, vale la pena di aggiungere:

1. che alla delega deve essere data **adeguata e tempestiva pubblicità**;
2. che la delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza** in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
3. che il **soggetto delegato può, a sua volta**, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.